

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente ALBERICI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi in favore del cinema» (1560),  
approvato dalla Camera dei deputati in un  
testo risultante dall'unificazione di un dise-  
gno di legge d'iniziativa dei deputati Bor-  
don ed altri e di un disegno di legge  
d'iniziativa governativa

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 11
MANZINI (DC) .....	11
MINUCCI Daria (DC), corelatore alla Commis- sione .....	7
NOCCHI (PDS), corelatore alla Commissione	2

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interventi in favore del cinema» (1560)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa  
(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi in favore del cinema», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bordon, Costa Silvia, Del Bue, Aniasi, Borri, Carelli, Di Prisco, Fincato, Masini, Michelini, Tognoli, Veltroni, Viti, Grilli e Sbarbati Carletti e di un disegno di legge d'iniziativa governativa.

Prego i relatori, senatore Nocchi e senatrice Minucci, di riferire alla Commissione sul disegno di legge in esame.

**NOCCHI, corelatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che ognuno di noi abbia piena consapevolezza di trovarsi di fronte ad un disegno di legge che ha un indubbio rilievo culturale e che è nello stesso tempo estremamente complesso; un provvedimento che contiene più di trenta articoli che riguardano ogni aspetto della ideazione, produzione, distribuzione e fruizione cinematografica.

È necessaria, proprio per questa considerazione, un'analisi molto ponderata, equilibrata e altamente responsabile, perchè la prima questione politica che abbiamo di fronte e che dobbiamo valutare è proprio quella relativa alla richiesta pressante, che viene dal mondo del cinema, di approvare rapidamente questo disegno di legge: dobbiamo accettare queste sollecitazioni o non è il caso che questo provvedimento, contenendo limiti di impostazione e di soluzione per temi di indubbio rilievo, sia in parte rivisto? Si tenga presente che a chiedere la revisione del testo non sono persone che non hanno a cuore le sorti del cinema italiano; si tratta di associazioni composte da eminenti personalità, giovani autori o registi che ritengono che l'impostazione data a questo provvedimento risenta di un tipo di relazioni tra le forze politiche ormai datato. In effetti i colleghi ricorderanno che questo provvedimento ha iniziato il suo *iter* all'avvio della X legislatura, unificando diversi disegni di legge presentati alla Camera dei deputati sulla tematica del cinema.

Ciò premesso, inviterei la Commissione a valutare l'ipotesi di approvare celermente questo provvedimento di cui vi è grande necessità dal momento che la produzione cinematografica italiana sta vivendo ormai da anni una situazione di vera emergenza: la pressione

della produzione cinematografica straniera (segnatamente quella statunitense) sta infatti sbaragliando i mercati europei, principalmente quelli più esposti come il nostro. Ritengo quindi che siano valide le argomentazioni di autori, registi, critici e associazioni culturali che hanno recentemente affermato che la prima necessità, in questo momento, è quella di invertire la tendenza e di ripristinare la possibilità di interventi significativi da parte delle istituzioni pubbliche a favore del prodotto cinematografico nazionale. Mi pare dunque che questa decisione sia quasi obbligata, anche se successivamente indicherò alcune questioni che la prossima legislatura dovrà riprendere in esame: infatti se alcune soluzioni contenute in questo testo dovessero perdurare a lungo, produrrebbero sotto altra forma nuovi limiti alla produzione cinematografica.

Mi rendo conto che si richiede ai colleghi rappresentanti dei diversi Gruppi politici un «sacrificio» consistente, poichè sarebbe stato preferibile svolgere su questo disegno di legge un esame diverso, meno affrettato di quello cui siamo costretti; ma ritengo che valga una considerazione di tipo generale, e cioè che il testo che abbiamo oggi all'esame è comunque il frutto di un lungo *iter* parlamentare iniziato, come ho ricordato, con l'avvio della X legislatura e che è stato accompagnato da un appassionato dibattito di merito tra tutti i soggetti associativi, istituzionali ed economici interessati all'argomento (cineasti, produttori, critici cinematografici, l'editoria e le riviste specializzate). Molti di voi ricorderanno, del resto, che già alla fine della scorsa legislatura, tra il dicembre del 1991 e l'inizio del 1992, la Camera dei deputati avrebbe potuto varare questo provvedimento per darci la possibilità - nella stessa situazione in cui ci troviamo adesso - di approvarlo con tempestività. La cosa non fu possibile per diverse motivazioni, principalmente politiche: le valutazioni che alcuni Gruppi politici espressero in quella fase, gli emendamenti presentati e alcuni condizionamenti nello sviluppo del dibattito non permisero il varo definitivo del provvedimento al termine della X legislatura.

L'approvazione di questo disegno di legge nella fase politica che stiamo vivendo ora sarebbe salutata in maniera estremamente positiva perchè si tratterebbe della prima legge di settore che il Parlamento approva dopo che nel 1985 l'allora legge-madre, come venne definita la legge n. 163, affermò che di lì a pochi mesi (come siamo soliti affermare in Italia in modo puramente ottativo) avrebbero dovuto essere approvate leggi di settore per il cinema, il teatro di prosa, la musica e il balletto. Questo non è stato possibile, nonostante che diverse forze politiche abbiano presentato, anche nella X legislatura, disegni di legge specifici per diversi settori. Alcuni anni fa venne indicata come prioritaria la legge sul cinema, e adesso dobbiamo onorare quell'impegno.

Onorevoli colleghi, la produzione cinematografica italiana vive da alcuni anni a questa parte una crisi gravissima. Con una battuta significativa, che la dice lunga sulla situazione di emergenza che si sta vivendo, si dice che questa legge rappresenterebbe una «flebo» su un corpo molto provato e che ha bisogno di forti incentivi per riprendersi. Siamo, per certi versi, abbastanza fortunati a discutere il disegno di legge in questa fase perchè, come avrete letto voi stessi nelle scorse

settimane, questo argomento è stato oggetto di varie valutazioni e prese di posizioni, addirittura nell'ambito della trattativa GATT. Sembrerebbe quasi una forzatura; ma se si riflette sul fatto che la produzione cinematografica rappresenta per esempio per gli Stati Uniti, con tutto quello che induce, un prodotto altamente significativo anche dal punto di vista delle entità finanziarie che riesce a mobilitare sul mercato statunitense e soprattutto sul mercato internazionale (si dice che dopo l'industria bellica viene questo tipo di attività industriale), si comprende per quale motivo il presidente Clinton abbia preteso che le norme relative alla produzione cinematografica fossero contenute direttamente nella trattativa GATT.

A questo proposito rendo noto che il primo segretario per gli affari economici dell'Ambasciata americana a Roma mi ha inviato un telegramma nel quale manifesta la sua contrarietà all'introduzione della cosiddetta «finestra», cioè della norma volta ad impedire la trasmissione televisiva e la riproduzione in videocassetta del prodotto cinematografico per alcuni mesi (circa otto) dalla sua uscita nel circuito delle sale cinematografiche. Preoccupa il fatto che questa disposizione possa incrementare il fenomeno della «video-pirateria» senza la possibilità di una pari competizione da parte del mercato legale. Le aziende statunitensi stimano il valore della perdita per mancati ricavi per la produzione cinematografica a causa della cosiddetta video-pirateria in circa 240 milioni di dollari. Anche in Italia questa forma di pirateria è molto diffusa, e la «finestra lunga» vi contribuisce in maniera significativa. Io ritengo che debba essere il mercato a determinare una eventuale «finestra», e non una legge.

Preoccupano notevolmente anche i previsti incentivi fiscali atti a favorire le produzioni nazionali (articolo 25), non contemplati nel provvedimento presentato dal Governo verso la fine del 1992. È noto che l'incentivo fiscale è stato introdotto al fine di incoraggiare i cinematografi a proiettare film italiani, ma secondo i rappresentanti degli Stati Uniti la norma sarebbe discriminatoria nei confronti dei film stranieri e violerebbe l'articolo 3 del GATT. Ho accennato a questi problemi per far comprendere quanta attenzione è riservata al dibattito sulla cinematografia italiana anche da parte di altri paesi.

La cosa peraltro non è affatto strana perchè, soprattutto dagli anni Ottanta in poi, è prevalso un concetto mercantile del prodotto cinematografico rispetto alla concezione artistica tipica della cultura europea, secondo cui il prodotto cinematografico è principalmente un prodotto della creatività umana e quindi dovrebbe essere meno condizionato dalle regole degli scambi mercantili internazionali. È in atto una discussione assai vasta su questo argomento, e siamo lieti che in sede europea autorevoli capi di Stato se ne siano interessati prendendo una posizione molto ferma, a cominciare dal presidente Mitterrand; recentemente anche il nostro Presidente del Consiglio dei ministri Ciampi, in un incontro proprio con il presidente Mitterrand, ha affermato la necessità che la produzione cinematografica, come ogni prodotto artistico, sia condizionata il meno possibile dalla logica degli scambi internazionali.

Su questo punto sarebbe opportuna una presa di posizione a livello europeo, in modo che nell'ambito internazionale il prodotto artistico

europeo possa competere con quello extra-europeo, in particolare con quello statunitense che attualmente riscuote maggiore successo rispetto a tutte le produzioni nazionali europee. Chi si interessa di spettacolo sa che i giornali del settore contengono ogni mese la cosiddetta «borsa dello spettacolo» che dà la graduatoria dei prodotti cinematografici in base al consumo, alla distribuzione, ai biglietti venduti, da cui risulta che oggi le principali pellicole americane inserite nel mercato europeo sono ai primissimi posti rispetto ai prodotti nazionali. Dobbiamo riflettere sui motivi di questo fenomeno, e a tale riguardo rilevo che il provvedimento al nostro esame deve essere considerato soltanto come l'inizio di una serie di riforme che dovremmo attuare, poichè tende semplicemente a dare un primo orientamento culturale.

Prendiamo ad esempio la strategia pubblicitaria attuata negli Stati Uniti: per il prodotto americano di qualità o no, si prevede nella fase immediatamente successiva alla produzione un intervento di orientamento mercantile e culturale straordinario, non solo sul mercato nazionale ma anche su quello internazionale. Abbiamo presente il caso del film «Jurassic Park», un prodotto discutibile dal punto di vista artistico; non mi riferisco certamente alla tecnologia e all'inventiva usate, ma dal punto di vista qualitativo ed artistico il film «Caro diario» di Nanni Moretti è certamente molto più profondo, molto più intimo, molto più legato alla nostra morale. Tuttavia, i migliori risultati economici sono stati e saranno raggiunti dal film americano «Jurassic Park». Ora, a mio avviso, il motivo di questo risiede nel fatto che prima che il film entrasse nei mercati europei e nazionali si è dato luogo ad una straordinaria pubblicità, in modo tale che l'attenzione, la curiosità e l'attesa della gente rispetto a questo evento andavano crescendo mano a mano che l'evento stava per verificarsi. Ancora oggi nelle città e nelle province italiane il film è in programmazione e vi sono ancora file incredibili per assistere alla proiezione. L'incasso di questo prodotto vale da solo gli incassi di tutte le pellicole nazionali attualmente in circolazione messi insieme. Da ciò si deduce l'importanza degli investimenti da attuare anche nel campo pubblicitario, in modo che la produzione nazionale sia salvaguardata e il consumo venga debitamente orientato.

Noi viviamo una situazione estremamente grave e difficile dal punto di vista della produzione cinematografica. Ricordo il caso di Federico Fellini, da tutti noi amato e conosciuto, che è stato probabilmente il più grande regista di questo scorcio di secolo, e non soltanto a livello nazionale. Ebbene, Federico Fellini non lavorava da ben quattro anni: evidentemente quel tipo di cinematografia legata alla fantasia, alla creatività, all'intimità e alla raffinatezza non incontrava più il gusto della gente. Fellini è l'emblema della straordinaria grandezza e potenzialità della cinematografia italiana, ma anche dei limiti e dei condizionamenti profondi che hanno gli investimenti nel campo della cinematografia. Ma un altro motivo serio ci deve far riflettere sulle ragioni della crisi attuale. Dalla fine degli anni Settanta, attraverso una scelta a favore della televisione, di un certo tipo di prodotto televisivo, che si è consolidata e radicata negli anni Ottanta, il prodotto filmico è stato sempre più finalizzato al consumo televisivo, e questa scelta, che è una scelta di mercato, ha necessariamente condizionato il tipo di produzio-

ne cinematografica. Dagli anni Ottanta in poi la produzione cinematografica si è sviluppata su basi non di qualità in quanto in gran parte finalizzata al consumo televisivo, cioè ad una attesa popolare medio-bassa, quindi non poteva certamente confrontarsi con la produzione cosiddetta della commedia all'italiana degli anni Sessanta e Settanta che è una parte rilevante della storia del nostro cinema, anche ad alti livelli. Quello degli anni Ottanta è un surrogato, un prodotto che non poteva certo assomigliare a quello del passato. La legge Mammi, poi, ha dato una sanzione definitiva a questa impostazione che ha recato nocimento gravissimo al cinema, al prodotto di qualità, alla circolazione del prodotto nelle sale cinematografiche. Sappiamo che era ed è intenzione del Parlamento rivedere profondamente la legge Mammi anche da questo punto di vista.

Allora, rispondendo indirettamente al primo segretario per gli affari economici dell'Ambasciata americana, devo dire che la nostra motivazione è esattamente contraria alla sua proposta. Egli dice che, nel momento in cui esce, il prodotto cinematografico dovrebbe essere riproducibile sia per via televisiva sia in *home video*. Ebbene, se avessimo avuto tempo e modo per esaminare meglio questa legge avremmo chiesto una «finestra» molto più lunga, non certo gli otto mesi che qui sono stati indicati. Si tratta comunque di una questione sulla quale ci sarebbe veramente molto da dire.

Voglio aggiungere qualcosa su alcune questioni specifiche. Lo stanziamento del 25 per cento del Fondo unico per lo spettacolo attribuito al settore del cinema significherebbe 64 miliardi in meno per il teatro, per la musica e per gli enti lirici. Non so se la Camera dei deputati abbia valutato bene la situazione ripristinando la previsione del 1985, cioè quel 25 per cento che dai Governi successivi era stato mutato in «fino al 25 per cento», e che in realtà si era attestato intorno al 18 per cento. Occorrerà un intervento perequativo a favore di tutto il mondo dello spettacolo, perchè in questo modo si determina uno squilibrio esagerato a favore del settore del cinema.

Per quanto riguarda la censura, ci sarebbe a nostro avviso molto da dire, perchè la norma approvata dalla Camera configura un grave arretramento rispetto alla situazione attuale. In un altro momento politico il concetto stesso di censura avrebbe dovuto essere preso in esame per vedere se non fosse finalmente arrivato il momento, per un sistema democratico avanzato e maturo, di porsi il problema in modo diametralmente opposto a come è stato impostato dal 1946 ad oggi, cioè come un concetto legato alla maturazione delle capacità ricettive della popolazione nazionale, anzichè come un puro filtro limitativo. Ma oggi non esistono le condizioni per una riflessione approfondita su questo importante problema, per cui lo affidiamo alla considerazione politica e all'esame del prossimo Parlamento, auspicando che si possa giungere ad una profonda revisione.

Circa la salvaguardia del lavoro nazionale, l'articolo 2 è certamente importante perchè introduce condizioni che alcune legislazioni nazionali già hanno recepito anche in altri settori (penso alla legislazione inglese sulla produzione musicale, che prevede la presenza del prodotto nazionale in una certa percentuale nel palinsesto radiotelevisivo). Finalmente si danno delle garanzie al mercato del lavoro di un settore

particolare, molto più fragile di altri e molto meno garantito. Riconosco peraltro che la produzione cinematografica, dovendosi confrontare a livello internazionale, ha bisogno di un interscambio tra i diversi mercati di lavoro, in modo che non si impedisca all'attore o al regista straniero di partecipare ad un film incentivato dal finanziamento pubblico nazionale. Sono tutti aspetti che sarebbe stato necessario rivedere con maggiore serenità.

Ho aperto dei varchi; ho indicato delle questioni politico-culturali preminenti che dovrebbero essere dibattute; ho prospettato la capacità di promozione che sicuramente questa legge contiene e che ne fa auspicare una tempestiva approvazione, in modo che dal 1° gennaio 1994 possa produrre effetti concreti a favore del prodotto cinematografico nazionale; ne ho indicato sommessamente anche i limiti, che dovranno essere esaminati in una fase successiva.

MINUCCI Daria, *corelatore alla Commissione*. Il disegno di legge di cui ci occupiamo è molto atteso ed è stato lungamente studiato e discusso nella precedente legislatura alla Camera dei deputati. L'impianto attuale, infatti, deriva dal testo approvato, prima dello scioglimento delle Camere, nell'altro ramo del Parlamento.

Una legge organica sul cinema è urgente per risolvere una serie di problemi che si sono trascinati fino ad oggi e che si sono via via sempre più aggravati per l'inadeguatezza della vecchia legislazione in relazione all'evoluzione tecnologica, problemi resi ancora più drammatici dagli esiti del *referendum* che ha abolito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Vi è infatti l'esigenza di creare una struttura istituzionale che possa essere punto di riferimento per la tutela, la valorizzazione e l'incentivazione della cultura e dell'opera cinematografica, che ha un'alta tradizione nel nostro paese. La soluzione del problema è rinviata, ma fin d'ora occorre una politica mirata di sostegno e di intervento da parte dello Stato. È necessario creare una chiara rete di interventi che renda certi i diritti e nello stesso tempo sia di incentivo alla produzione nazionale di opere di alto valore culturale, artistico ed educativo.

Importante è anche la regolamentazione dei rapporti tra cinema e televisione, nel quadro del grosso sviluppo che quest'ultima ha avuto negli ultimi anni e attraverso un riferimento puntuale alle direttive comunitarie sull'argomento. Non c'è dubbio che il problema è estremamente delicato, soprattutto se si pensa allo sviluppo delle cosiddette televisioni «criptate» (le *pay-tv*) e alla programmazione filmica delle reti nazionali e locali. È importante prevedere per quelle emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico che una quota degli utili possa essere reinvestita nella produzione di film nazionali, in modo che esse stesse contribuiscano all'arricchimento del patrimonio nazionale. Altro punto importante che la legge deve regolare è la tutela dell'opera e dei diritti dei suoi autori attraverso un meccanismo che renda efficace e visibile l'opera del pubblico registro cinematografico e della SIAE stessa.

L'ultimo punto, ma non per importanza, è quello che riguarda le modalità di controllo sui film. Era importante che la legge si occupasse di far divenire più agile il meccanismo della revisione, senza però

svilrnie il compito, rendendo più articolato il giudizio e più rappresentativa la commissione di controllo, che deve essere attenta alla qualità, al contenuto educativo, oltre che all'aspetto strettamente giuridico.

Il testo che ci accingiamo ad esaminare è composto da 33 articoli ed è diviso in sei parti fondamentali.

Il capo I riguarda le finalità che la legge si propone, che sono quelle di favorire lo sviluppo del cinema, riconoscendone l'alto valore di promozione culturale, artistica e sociale, oltre che l'importanza economica ed industriale. Lo stesso capo si occupa anche di stabilire criteri precisi di identificazione per le diverse categorie di film, definendo i film di produzione nazionale, quelli di interesse culturale nazionale, i film di animazione, i film *d'essai*, i cortometraggi e le coproduzioni. Inoltre definisce e caratterizza le sale cinematografiche, le sale *d'essai* e le sale delle comunità ecclesiali istituisce il riconoscimento, da parte dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, le quali si occupano di svolgere attività di promozione e diffusione di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, corsi, pubblicazioni.

Il capo I disciplina anche l'intervento dello Stato in base alle finalità che la legge si pone; intervento finalizzato soprattutto a promuovere la funzione culturale, sociale ed economica del cinema, attraverso il sostegno alla produzione nazionale, all'esercizio cinematografico, all'attività creativa, alla formazione professionale, artistica e tecnica, al collegamento del cinema con il mondo della scuola e del lavoro. Ancora, il capo I si occupa di stabilire i compiti del soggetto istituzionale a cui si affiderà la gestione della materia, che determinerà gli indirizzi programmatici del settore in base alle finalità della legge. Lo stesso soggetto determinerà il regolamento per i riconoscimenti in base alle definizioni dell'articolo 2 per l'accesso ai fondi di cui al capo II, coordinerà l'attività delle regioni in campo cinematografico e promuoverà la diffusione della cultura cinematografica nella scuola.

L'articolo 5 disciplina e ridefinisce i rapporti Stato-regioni, che saranno regolati da accordi di programma volti a diffondere la cinematografia e la cultura cinematografica, a sostenere la gestione di cineteche e biblioteche specializzate, a promuovere la formazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici. L'articolo 7 e l'articolo 8 istituiscono e disciplinano la Commissione nazionale per la cinematografia e le sue sottocommissioni. Essa ha compiti specifici ed esprime pareri all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo su tutti i punti per i quali l'autorità è autorizzata a deliberare. È composta dal direttore generale per lo spettacolo, da otto personalità del mondo della cultura, dell'arte, dell'imprenditoria e dell'associazionismo cinematografico, nominate dall'autorità stessa sentite le Commissioni competenti di Camera e Senato; da undici componenti designati dalle associazioni di autori, attori, produttori, distributori, industrie tecniche, esercenti (anche delle sale delle comunità ecclesiali), critici cinematografici e giornalisti cinematografici; da un rappresentante dell'Ente autonomo cinema; da un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia. L'articolo 9 stabilisce la quota del Fondo unico dello spettacolo per lo sviluppo delle attività cinematografiche nella misura del 25 per cento.

Il capo II si occupa dei fondi di sostegno cinematografico. L'articolo 10 definisce e regola il fondo per il credito agevolato sugli investimenti, per la concessione di mutui a tasso agevolato ad imprese nazionali. L'articolo 11 istituisce il fondo di garanzia, che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, distribuzione ed esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli prodotti, in base all'articolo 16 di questa legge, da cooperative o da associazioni di autori, attori, sceneggiatori. L'articolo 12 reca norme generali in materia di mutui, mentre l'articolo 13 individua il cosiddetto fondo di incentivazione. Su questo fondo vengono concessi annualmente dall'autorità, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, contributi e sovvenzioni per sostenere e promuovere la qualità artistica delle opere italiane, la ricerca creativa, i programmi finalizzati alla produzione e alla distribuzione di opere di alto valore artistico e culturale e le opere destinate ai ragazzi, la ricerca tecnologica, le iniziative per la diffusione della cultura cinematografica in Italia. Sempre lo stesso fondo servirà per finanziare la sperimentazione espressiva, le sale *d'essai* e quelle delle comunità ecclesiali, la realizzazione di festival e mostre, la pubblicazione e diffusione di riviste del settore, gli accordi di programma con le regioni. Una quota del fondo di incentivazione sarà destinata, con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, alla Biennale di Venezia. L'articolo 14 definisce infine i requisiti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica che saranno sicuramente importanti per la diffusione del nostro patrimonio cinematografico.

Il capo III si occupa degli interventi dello Stato in favore dell'industria cinematografica. In particolare l'articolo 15 regola gli interventi per la produzione, stabilendo le seguenti percentuali per la concessione di mutui a tasso agevolato: 50-60 per cento dei costi di produzione per i film di produzione nazionale; il 60-70 per cento per i film di animazione e per ragazzi; 90 per cento per i film riconosciuti di interesse culturale nazionale. L'articolo 16 prevede che, per le produzioni di cooperative o per l'associazione produttiva di autori, attori e tecnici è concesso un mutuo agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dei costi di produzione. L'articolo 17 prevede gli interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione, l'articolo 18 reca gli interventi a favore delle industrie tecniche e l'articolo 19 quelli a favore dell'esercizio cinematografico. Gli articoli 20 e 21 disciplinano l'erogazione dei premi nazionali per il cinema e per la ricerca creativa. Sono i cosiddetti premi di qualità, che hanno anche il compito di far conoscere certe individualità, che altrimenti non emergerebbero, e di contribuire alla diffusione della cultura cinematografica.

Il capo IV si occupa del Centro sperimentale per la cinematografia, definendone le finalità, gli organi statutari e la gestione finanziaria, e della Cineteca nazionale istituita come dipartimento del Centro sperimentale, stabilendo anche per essa le finalità fondamentali.

Il capo V stabilisce la tutela dell'opera cinematografica, istituendo (all'articolo 23) il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE. L'iscrizione è obbligatoria per l'ammissione ai benefici di questa

legge; lo stesso articolo prevede al comma 3 che, ad ultimazione del film, una copia positiva conforme al negativo dello stesso deve essere depositata alla Cineteca nazionale. Farà fede la dichiarazione della Cineteca dell'avvenuto deposito. L'articolo 24 realizza una forma di tutela economica del diritto d'autore, perchè prevede per l'accesso al fondo di garanzia l'avvenuto versamento dei contributi alla SIAE previsti per gli autori.

Il capo VI si caratterizza, oltre che per le norme che definiscono le agevolazioni fiscali (articolo 25), per la definizione della programmazione televisiva delle opere filmiche e per la modifica delle norme in materia di revisione dei film. L'articolo 26, infatti, prevede delle norme certe per la programmazione di film in televisione, che possono essere trasmessi solo dopo 21 mesi dalla prima uscita nelle sale; 8 mesi invece è il periodo stabilito per la riproduzione in videocassette. Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice il periodo è fissato in 12 mesi (CEE e Italia). Le emittenti in codice che effettuano trasmissioni a prevalente contenuto cinematografico sono poi tenute a reinvestire una parte degli utili in produzioni cinematografiche; la quota è stabilita dall'autorità competente in materia di turismo e spettacolo con decreto. I film vietati ai minori di 18 anni possono essere trasmessi dalle 24 alle 7 del mattino successivo. L'articolo 27 prevede norme atte a scongiurare operazioni di concentrazione: ed è un tema che non attiene solo a questo provvedimento, come già si è detto. L'articolo 29 modifica in parte le norme della legge n. 161 del 1962 in materia di revisione dei film creando interdisciplinarietà all'interno della commissione competente e rendendo più agili ma anche più trasparenti i meccanismi.

Mi sembra importante, a questo proposito, sottolineare la composizione delle sezioni che formeranno la commissione per i nulla osta, in cui si sono volute evidenziare le competenze specifiche che possono essere importanti nella valutazione di un film, quali quelle di docente di cinematografia, di critico ma anche di esperto di pedagogia e psicologia dell'età evolutiva, di genitore e di rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica che questo stesso provvedimento disciplina. Non ci sono più, invece, i rappresentanti delle associazioni di categoria dei registi e dell'industria cinematografica, proprio per testimoniare la ricerca di un'obiettività di valutazione che sia sostenuta però da reali e riconosciute competenze (è da tenere ben presente il grande problema della tutela dei minori).

Voglio sottolineare, in conclusione, l'urgenza di questo provvedimento tanto atteso da tutte le categorie che si occupano di cinema. Ritengo che possa essere una risposta efficace alle loro richieste, ma anche una risposta moderna, in linea con le esigenze nuove che si sono andate manifestando nel corso degli anni; questo provvedimento contribuirà a ridurre il clima di confusione che ormai si è creato con la vecchia legge. Forse il provvedimento potrebbe essere più chiaro ed esplicito in alcuni punti, soprattutto per quanto riguarda la definizione di film di interesse culturale nazionale, che rimane abbastanza vaga, al fine di ancorare l'attribuzione di tale definizione, che determina un accesso molto facilitato al credito agevolato, ad un sistema di valutazione basato su criteri e parametri certi. Ritengo che si dovrebbe

studiare un sistema di promozione della qualità anche per quanto riguarda l'esercizio, nel senso che anche le sale dovrebbero contribuire all'affermazione e alla diffusione di una cultura cinematografica legata alla qualità.

In sostanza, rimangono aperti ancora molti problemi, mentre alcuni meccanismi amministrativi previsti da questo provvedimento appaiono contraddittori. Al di là della necessità di tutelare il prodotto italiano, occorre far maturare nelle coscienze il concetto che nelle specificità e nelle differenze vi è ricchezza. Non si può negare però che il disegno di legge rappresenta una moderna risposta alle attese delle categorie interessate, anche se dovrebbero essere meglio precisati i tempi e le procedure per la sua attuazione onde evitare che il settore possa trovarsi di fronte ad un vuoto legislativo.

**PRESIDENTE.** Ringrazio i relatori, senatore Nocchi e senatrice Minucci, per la loro esposizione.

Onorevoli colleghi, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, propongo di fissare a venerdì 10 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti.

**MANZINI.** Signor Presidente, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana chiedo che tale termine venga fissato a lunedì 13 dicembre.

**PRESIDENTE.** Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta del senatore Manzini si intende accolta. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,20.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT.SSA MARISA NUDDA**

